

COMUNE DI CASALGRANDE

REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DEL TRIBUTO SUI SERVIZI INDIVISIBILI (TASI)

approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 44 del 21 luglio 2014 e
modificato con delibere n. 18 del 28 aprile 2016 e n. 15 del 30 marzo 2017

Sommario

Art. 1 - Oggetto	2
Art. 2 - Responsabilità solidale e quote di possesso.....	2
Art. 3 - Maturazione temporale dell'obbligazione tributaria	2
Art. 4 - Ripartizione carico fiscale TASI tra possessori ed occupanti	2
Art. 4 bis - Agevolazioni alla partecipazione delle comunità locali in materia di tutela e valorizzazione del territorio	2
Art. 5- Semplificazione degli adempimenti	3
Art. 6 - Funzionario responsabile	3
Art. 7 - Disposizioni in materia di accertamento e cause di non punibilità.....	3
Art. 8 - Entrata in vigore del regolamento	3

REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DEL TRIBUTO SUI SERVIZI INDIVISIBILI (TASI)

Art. 1 - Oggetto

1. Il presente Regolamento, adottato nell'ambito della potestà prevista dall'articolo 52 del D.Lgs. del 15 dicembre 1997, n. 446, disciplina l'imposta unica comunale (IUC) limitatamente alla componente relativa al tributo sui servizi indivisibili (TASI) di cui alla legge 27 dicembre 2013, n. 147, e successive modificazioni ed integrazioni.
2. Per quanto non previsto dal presente regolamento si applicano le disposizioni normative e regolamentari vigenti.

Art. 2 - Responsabilità solidale e quote di possesso

1. Nel rispetto del principio di responsabilità solidale¹ previsto dalla legge, al fine di semplificare gli adempimenti posti a carico dei contribuenti, nel caso di pluralità di possessori o di detentori il tributo viene complessivamente determinato tenendo conto delle quote di possesso di ciascun titolare o di detenzione del bene medesimo. Resta salva la possibilità per il Comune, in presenza di omessi (o parziali) versamenti, di pretendere il pagamento dell'intero tributo (o di quella parte di esso non versata) da parte di uno qualsiasi dei condebitori solidali.

Art. 3 - Maturazione temporale dell'obbligazione tributaria

1. A ciascuno degli anni solari corrisponde un'autonoma obbligazione tributaria. L'imposta deve essere calcolata conteggiando per intero il mese nel quale il possesso o la detenzione dell'immobile si siano protratti per almeno 15 giorni.

Art. 4 - Ripartizione carico fiscale TASI tra possessori ed occupanti

1. Nel caso in cui l'immobile sia occupato, a qualsiasi titolo, da un soggetto diverso dal titolare del diritto reale, il titolare di diritto reale e l'occupante sono titolari di autonoma obbligazione tributaria. In tali ipotesi l'occupante versa la TASI nella misura del 10% dell'ammontare complessivo del tributo, mentre il restante 90% del tributo è versato dal titolare del diritto reale².

Art. 4 bis - Agevolazioni alla partecipazione delle comunità locali in materia di tutela e valorizzazione del territorio

1. Nel caso di locazione di immobili, nei termini e secondo le procedure stabilite dal Comune, per il riuso temporaneo di fabbricati dismessi, in attuazione della delibera di CC n. 9 del 07/04/2016, è stabilito l'abbattimento totale del Tributo per i servizi indivisibili (TASI) per 3 anni dalla stipula del contratto (solo per immobili appartenenti alle categorie catastali C1 e C3).

¹ previsto dall'art. 1 comma 671 Legge 27.12.2013 n. 147

² ai sensi dell'art.1 comma 681 Legge 27.12.2013 n. 147

Art. 5- Semplificazione degli adempimenti

1. Il Comune si impegna a mettere a disposizione dei contribuenti, anche tramite programma di calcolo on-line, tutte le informazioni che potranno favorire ed aiutare i contribuenti nella predisposizione del calcolo stesso.

Art. 6 - Funzionario responsabile

1. Con delibera di Giunta Comunale viene designato il funzionario responsabile a cui sono attribuiti tutti i poteri per l'esercizio di ogni attività organizzativa e gestionale, compreso quello di sottoscrivere i provvedimenti afferenti a tali attività, nonché la rappresentanza in giudizio per le controversie relative al tributo stesso.

Art. 7 - Disposizioni in materia di accertamento e cause di non punibilità

1. E' esclusa la punibilità per la violazione di omessa o infedele denuncia qualora l'imposta risulti versata nei termini prescritti e nella misura dovuta e il contribuente abbia provveduto a regolarizzare l'omissione o l'infedeltà prima della constatazione della violazione da parte dell'Ufficio.
2. E' altresì esclusa la punibilità per la violazione di omessa o infedele denuncia od omesso versamento della TASI qualora l'ammontare dell'imposta dovuta risulti versata erroneamente per il medesimo immobile a titolo di IMU nei termini prescritti e nella misura dovuta e il contribuente abbia provveduto a regolarizzare l'omissione o l'infedeltà della denuncia e a darne opportuna comunicazione prima della constatazione della violazione da parte dell'Ufficio.
3. In sede di rettifica delle dichiarazioni incomplete o infedeli o di recupero dei parziali o ritardati versamenti, nonché di accertamento d'ufficio delle omesse dichiarazioni o di recupero degli omessi versamenti, il funzionario responsabile tiene conto dei maggiori versamenti effettuati a titolo di IMU dal contribuente per il medesimo periodo d'imposta su richiesta motivata e documentata del contribuente stesso che dichiara, pertanto, di rinunciare al rimborso.
4. Il funzionario responsabile, allo scopo di semplificare le procedure e i relativi costi, si riserva la possibilità di procedere:
 - alla rettifica delle dichiarazioni incomplete o infedeli,
 - al recupero dei parziali o ritardati versamenti,
 - all'accertamento d'ufficio delle omesse dichiarazioni,
 - al recupero degli omessi versamenti,con atto contestuale all'eventuale avviso di accertamento in rettifica o d'ufficio emesso in relazione all'IMU qualora questi avvisi abbiano ad oggetto il medesimo soggetto passivo e lo stesso periodo d'imposta.

Art. 8 - Entrata in vigore del regolamento

1. Le disposizioni del presente Regolamento entrano in vigore dal 1° gennaio 2017.